

Spett.le
Lucesole S.r.l.
Via Tombesi, 14
60031 Ancona (AN)

PEC: *lucesole@legalmail.it*

OGGETTO: Affidamento di un servizio di trasloco, facchinaggio e relativa sistemazione di arredi, suppellettili, apparecchiature e materiale vario, connesso al trasferimento della sede centrale dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" (AMAP) da Via dell'Industria n. 1, Osimo Stazione (AN) in Via T. A. Edison n. 2, Osimo (AN) - CIG Z6B3BBEC95

Codice CPV 98392000-7 - Servizi di trasloco

Premesso che:

- Con **Decreto del Dirigente** n. _____ del _____ è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sottosoglia, l'affidamento diretto del servizio di trasloco, facchinaggio e relativa sistemazione di arredi, suppellettili, apparecchiature e materiale vario, connesso al trasferimento della sede centrale dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" (AMAP) da Via dell'Industria n. 1, Osimo Stazione (AN) in Via T. A. Edison n. 2, Osimo (AN), per l'importo di Euro 39.900,00, oltre all'IVA dovuta per legge, comprensivo di oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e di Euro 500,00 per costi sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'Agenzia affida alla ditta **Lucesole s.r.l.** (P.I.02427560426), che accetta senza riserva, il servizio di trasloco, facchinaggio e relativa sistemazione di arredi, suppellettili, apparecchiature e materiale vario, connesso al trasferimento della sede centrale dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" (AMAP) da Via dell'Industria n. 1, Osimo Stazione (AN) in Via T. A. Edison n. 2, Osimo (AN), così come indicato e descritto nel capitolato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente contratto, a cui si rimanda.

La ditta dovrà altresì allegare le relative schede di sicurezza qualora previste a norma di legge.

La **Lucesole s.r.l.** (P.I.02427560426) si impegna ad effettuare il servizio di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto. Fanno parte integrante del presente contratto il capitolato tecnico e il patto di integrità, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale complessivo massimo stimato è pari ad Euro 39.900,00, oltre all'IVA dovuta per legge.

Il relativo costo da rischi interferenziali è pari a _____, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008.

I costi della sicurezza aziendali, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, sono pari ad Euro 500,00.

Il predetto corrispettivo si riferisce alla completa esecuzione del servizio e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti a **Lucesole s.r.l.** dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato da **Lucesole s.r.l.** in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Lucesole s.r.l. non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Variazioni

Non sono ammesse variazioni o aggiunte che possano in qualsiasi modo modificare quanto descritto all'art.1 del presente contratto; ogni eventuale variazione sia ritenuta necessaria ai soli fini di migliorare la funzionalità del servizio dovrà essere proposta per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento che ha facoltà di accettarla, sempre in forma scritta.

Il contratto è stipulato a corpo.

Articolo 3 – Durata del contratto e termini per l'esecuzione del servizio

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere all'espletamento di tutte le fasi costituenti il servizio entro il 30.09.2023, salvo ulteriore proroga derivante da sopravvenute esigenze dell'Agenzia che rendano impossibile la conclusione dell'attività entro la suddetta data.

Articolo 4 – Domicilio

La **Lucesole s.r.l.** elegge domicilio nella propria sede sita in Ancona (AN), Via Tombesi, 14. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla **Lucesole s.r.l.** – a mezzo p.e.c. e/o racc.ta A/R – all'Agenzia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico di **Lucesole s.r.l.**, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di **Lucesole s.r.l.**, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Lucesole s.r.l., si impegna espressamente a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto; b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza; c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicate dalla Stazione Appaltante; d) non opporre alla Stazione Appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio; e) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Lucesole s.r.l., si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico di **Lucesole s.r.l.**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Lucesole s.r.l., si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, la Ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Lucesole s.r.l., si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

Lucesole s.r.l., si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la Stazione Appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa dalla **Lucesole s.r.l.**

La fatturazione avverrà dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

I dati relativi all'Agenzia per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice Agenzia nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale Agenzia: **01491360424**
- = **CIG: Z6B3BBEC95**
- Le coordinate bancarie.

L'Agenzia è soggetta a split payment.

L'importo della fattura verrà pagato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni data fattura, solo dopo che il Responsabile Unico del Procedimento avrà rilasciato l'attestazione di regolare esecuzione.

La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti – propedeutico al pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di subappaltare il servizio in oggetto.

Articolo 10 - Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino a concorrenza massima del 10% di detto ammontare. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna alla ditta ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal responsabile unico della procedura.

È ammessa, su motivata richiesta della ditta la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è

manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 – Garanzia

A garanzia dell'offerta e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto, il concorrente e l'aggiudicatario non devono prestare, rispettivamente, una cauzione o fideiussione nel rispetto dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed una garanzia fideiussoria nel rispetto dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto trattandosi di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge (semplificazioni) n. 120 del 11.09.2020, la Stazione Appaltante ritiene opportuno non richiederle, al fine di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Articolo 12 – Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la ditta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro lo un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'appaltatore ha diritto al pagamento

f) qualora l'appaltatore a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 del presente contratto, risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

Articolo 13 – Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere altresì in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta **Lucesole s.r.l.** da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata A.R.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già eventualmente liquidate e pagate. La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Articolo 14 – Danni e responsabilità civile

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla ditta **Lucesole s.r.l.** di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 16 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, nonché di cui all'art. 13 della Direttiva EU 679/2016 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Agenzia, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Agenzia, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla ditta all'Agenzia avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e della Direttiva EU 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. I dati personali forniti saranno trattati nell'ambito e per le finalità dell'erogazione del servizio richiesto, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura, di servizi, beni e lavori è presente all'indirizzo <http://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>. Il titolare del trattamento è: AGENZIA MARCHE AGRICOLTURA PESCA- via dell'Industria, 1- 60027 Osimo (AN), il DPO l'Avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E-mail: dpo@amap.marche.it o PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 - Responsabile Unico del Procedimento

È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Rag. Mauro Mazzieri, responsabile della P.O. "Gestione delle risorse strumentali, patrimoniali e contratti" dell'Agenzia, nonché Direttore dell'esecuzione.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dalla Dirigente del Settore "Risorse umane, finanziarie e strumentali e Gestione vivai" dell'Agenzia Dott.ssa Tiziana Pasquini – a mezzo piattaforma telematica di negoziazione Net4market, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta **Lucesole s.r.l.** - che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Tiziana Pasquini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Lucesole s.r.l.
(P.I.02427560426)
